



Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
e con il
il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per l'a.s. 2024/25, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che delegano il Governo all’adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, come modificato in ultimo dall’articolo 44, comma 1, lettera d) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 2-bis, comma 7, ai sensi del quale “*Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca e dell’economia e*





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
e con il
il Ministro dell'economia e delle finanze

delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l'articolo 17;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTA la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;
- VISTA in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
e con il
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO	il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
VISTO	l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante <i>"Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy"</i> ;
VISTI	i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI	gli obblighi di assicurare il conseguimento di <i>target</i> e <i>milestone</i> e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTA	la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
VISTA	l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, recante <i>"Procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"</i> , per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
TENUTO CONTO	che l'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dispone che: <i>"Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si</i>





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
e con il
il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”, in particolare, l'articolo 9, commi 2 e 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 “*Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, recante “*Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante “*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”);

RITENUTO necessario, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2023, n. 256, determinare su base regionale il contingente di personale





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
e con il
il Ministro dell'economia e delle finanze

- docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare nello svolgimento dei compiti di tutor coordinatore presso i Centri multidisciplinari individuati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 (di seguito indicati come “Centri”);
- CONSIDERATO che, per l'attuazione delle suindicate finalità, in base a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dall'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n.3815 del 9 agosto 2023, concernente la comunicazione del fabbisogno dei docenti per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26;
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n.4545 del 17 ottobre 2023, concernente l'avvio dei percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2023, n. 256, recante la “*Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 22 aprile 2024, n.621, concernente l'autorizzazione dei posti e le modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2023/24;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
e con il
il Ministro dell'economia e delle finanze

PRESO ATTO	delle previsioni di fabbisogno docenti, per l'a.s. 2024/25, di cui alle note del Ministero dell'istruzione e del merito n.3815 del 9 agosto 2023 e n.4545 del 17 ottobre 2023;
ACQUISITO	il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nota prot. 39931 del 13.09.2024;
ACQUISITO	il concerto del Ministero dell'università e della ricerca, nota prot. 11025 del 3.10.2024;
CONSIDERATO	che il Ministero dell'università e della ricerca, nell'esprimere il concerto, ha richiesto di voler considerare un termine diverso e più ampio, quale quello di dicembre, al fine di consentire ai Centri di completare le procedure di selezione e/o di conferma o di revoca del personale cui affidare gli incarichi di tutor coordinatori;
RITENUTO	di dover individuare il 2 dicembre 2024 quale nuova data per la definizione delle procedure di cui sopra;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione del contingente dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con compiti di tutor coordinatore per l'a.s. 2024/25)

1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, il presente decreto determina, per l'a.s. 2024/25, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2023, n.256, il contingente massimo complessivo su base regionale di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i Centri.
2. Esclusivamente per l'anno accademico 2024/2025, riferito all'a.s. 2024/25, il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra gli USR, come indicato nell'**Allegato A** al presente decreto, sulla base delle esigenze formative individuate a livello regionale dalla rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi degli articoli 6 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul fabbisogno di docenti.





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
e con il
il Ministro dell'economia e delle finanze

3. Entro il 2 dicembre 2024 i Centri dovranno aver completato le procedure di selezione e/o di conferma o di revoca del personale cui affidare gli incarichi di tutor coordinatori di cui all'articolo 10, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I dirigenti preposti agli USR procedono, sentiti in apposita conferenza di servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, i Centri che hanno istituito i percorsi, alla distribuzione del contingente tra le sedi e tra le classi di concorso.
5. L'attività svolta presso i Centri per le finalità di cui al comma 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
6. Il contingente complessivo di utilizzazioni di cui al presente articolo è determinato in un massimo di 1.519 unità di esoneri totali o in un massimo di 3.038 unità di semiesoneri fino al 50% dall'insegnamento.
7. Al fine di consentire una tempestiva selezione del personale docente da destinare alle funzioni di tutor coordinatore, i requisiti e i titoli, di cui all'Allegato A – Tabella 2 – sezione A.2.2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2023, n. 256, sono valutati in via preferenziale.
8. Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente decreto, resta ferma la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2023, n.256.

Articolo 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse autorizzate sulla base dell'articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. Gli oneri per spese di supplenza per la sostituzione dei docenti con compiti di tutor, relative ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, gravano sui cap. 2155 – pg. 03 e 04, cap.2149 – pg. 03 e 4, cap.2128 pg. 1 e cap.2145 pg 1.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.

Il Ministro
dell'istruzione e del
merito
Giuseppe Valditara

Il Ministro dell'università e della
ricerca
Anna Maria Bernini

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Giancarlo Giorgetti





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
e con il
il Ministro dell'economia e delle finanze

Allegato A

Numero di esoneri complessivi per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie – a.s. 2024/25			
Regione	Numero posti per offerta formativa universitaria sulla base del fabbisogno docenti a.s. 2024/25	Esoneri totali	Semiesoneri
Abruzzo	625	26	53
Basilicata	436	18	37
Calabria	1.879	80	159
Campania	4.833	204	408
Emilia Romagna	1.987	84	168
Friuli Venezia Giulia	671	28	57
Lazio	4.340	184	366
Liguria	804	34	68
Lombardia	4.731	200	399
Marche	477	20	40
Molise	172	7	15
Piemonte	2.760	117	233
Puglia	2.742	116	232
Sardegna	1.615	68	136
Sicilia	3.035	128	256
Toscana	2.345	99	198
Umbria	413	17	35
Veneto	2.111	89	178
Totale complessivo	35.976	1.519	3.038

